

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemila diciannove, il giorno due del mese di maggio, in Roma, in Piazza Gian Lorenzo Bernini 26, sono presenti:

CORDESCI Raffaella, nata a Roma il 8 ottobre 1968, residente in Roma, via della fonte di Fauno 8, codice fiscale CRDRFL68R48H501O;

MIGLIO Maria Chiara, nata a Milano il 27 marzo 1974 e residente in Roma, via Giovanni Mario Crescimbeni 1/A, codice fiscale MGLMCH74C69F205Y;

GRIECO Simona, nata a Moncalieri (Torino) il 19 aprile 1971 residente in Roma, via Ginori 7, codice fiscale GRCSMN71D59F335J;

PUOPOLO Silvia, nata a Roma il 13 novembre 1980, residente in Roma, via Mar della Cina 299, codice fiscale PPLSLV80S53H501Y;

FARKAS Federica, nata a Roma il 24 settembre 1972, residente in Roma, via Girolamo Dandini 1/A, codice fiscale FRKFRC72P64H501A;

CAVAZZA Stefania nata a Roma il 16 novembre 1972, residente in Roma, via Fiume Giallo 425, codice fiscale CVZSFN72S56H501I;

Mauro Pellegrini, nato a Mantova il 21 maggio 1976, residente in Roma, Via dei Conciatori 3/I, codice fiscale PLLMRA76E21E897R;

i quali convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

È costituita fra i presenti un'associazione di genitori non riconosciuta sotto la denominazione "Insieme si cresce" (di seguito anche "Associazione").

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma, in Piazza Gian Lorenzo Bernini 26.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

L'Associazione si propone di favorire, senza scopo di lucro, iniziative di aggregazione trasversale sul territorio attraverso lo svolgimento di attività ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili prevalentemente ai ragazzi in età scolare e della scuola materna, ma anche agli adulti frequentanti le scuole aderenti o comunque interessati a promuovere le finalità dell'Associazione.

L'Associazione ha come ulteriore obiettivo quello di coadiuvare le istituzioni preposte per una completa ed efficiente gestione delle scuole aderenti, in orario scolastico ed extrascolastico, con la finalità di rendere le scuole del territorio di appartenenza quali centri catalizzatori di iniziative di cittadinanza attiva destinate ai ragazzi dei rioni San Saba e Testaccio.

L'attività dell'Associazione potrà esplicarsi attraverso:

- l'organizzazione di spazi dedicati alle attività per ragazzi da ubicarsi nei locali delle scuole di tempo in tempo aderenti o negli altri spazi che potranno essere messi a disposizione dagli enti competenti;
- l'organizzazione di attività culturali, teatrali, artistiche, formative, educative, musicali e sportive da tenersi nei locali di cui al punto precedente;
- la messa a disposizione delle proprie competenze specifiche e della propria opera di volontariato per effettuare interventi migliorativi dei locali delle scuole di tempo in tempo aderenti.
- l'elaborazione e organizzazione di progetti, iniziative e servizi culturali e formativi sui temi inerenti le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.
- la promozione e pubblicizzazione di iniziative di dialogo e collaborazione fra le varie componenti della scuola, e con la comunità dei rioni San Saba e Testaccio;
- corsi e attività formative integrative rivolte agli alunni o ai genitori degli alunni della Scuola, incluse quelle previste nei PTOF;
- corsi e attività formative rivolte alla comunità territoriale in orario extrascolastico;
- attività interculturali e di educazione civica e ambientale;
- attività a carattere socio-educativo, rivolte a fasce di utenza disagiate o portatrici di bisogni specifici e finanziate con fondi a disposizione del Municipio;
- attività ricreative e formative estive (per il periodo estivo 2020) e/o nei periodi di interruzione dell'attività didattica;
- iniziative ed eventi socio-culturali rivolti alla cittadinanza.

Art. 5

Le norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione e quanto altro attinente all'Associazione stessa risultano dallo Statuto che viene allegato al presente atto, sub lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 6

I sottoscrittori del presente atto convengono che il primo Consiglio Direttivo rimarrà in carica per due anni a far data dalla sottoscrizione del presente Atto costitutivo. In seguito, il Consiglio Direttivo verrà nominato dall'Assemblea degli associati e resterà in carica per altri due anni come previsto dallo Statuto.

A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono designati e nominati:

- CORDESCI Raffaella, con funzioni di Presidente;
- GRIECO Simona, con funzioni di Vice-Presidente;
- MIGLIO Maria Chiara;
- PUOPOLO Silvia;
- FARKAS Federica;
- CAVAZZA Stefania;
- PELLEGRINI Mauro.

Tutti i soggetti designati e nominati, ad ogni effetto di legge, accettano la designazione e la nomina.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Le spese del presente atto, nonché quelle ad esso inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

Roma, 02 Maggio 2019

Raffaella Cordeci

Simona Grieco
Maria Chiara Miglio
Silvia Puopolo

Stefania Cavazza
Federica Farkas



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere
N. 3728
Serie 3
8 MAG. 2019
REGISTRATO CON EURO
IL DIRIGENTE

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
8 MAG. 2019

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita un'associazione di genitori non riconosciuta sotto la denominazione "Insieme si cresce" (di seguito anche "Associazione").

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Roma, in Piazza Gian Lorenzo Bernini 26.

Il mutamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello Statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicata agli Enti competenti a cura del Presidente.

Art. 3

Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4

Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro e priva di carattere politico, si propone di favorire iniziative di aggregazione trasversale sul territorio attraverso lo svolgimento di attività ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili prevalentemente ai ragazzi in età scolare e della scuola materna, ma anche agli adulti frequentanti le scuole aderenti o comunque interessati a promuovere le finalità dell'Associazione.

L'Associazione ha come ulteriore obiettivo quello di coadiuvare le istituzioni preposte per una completa ed efficiente gestione delle scuole aderenti, in orario scolastico ed extrascolastico, con la finalità di rendere le scuole del territorio di appartenenza quali centri catalizzatori di iniziative di cittadinanza attiva destinate ai ragazzi dei rioni San Saba e Testaccio.

Art. 5

Oggetto [attività che possiamo ipotizzare]

L'attività dell'Associazione, orientata nelle direzioni indicate nell'articolo che precede, potrà esplicarsi attraverso:

- organizzazione di spazi dedicati alle attività per ragazzi da ubicarsi nei locali delle scuole di tempo in tempo aderenti o negli altri spazi che potranno essere messi a disposizione dagli enti competenti;
- organizzazione di attività culturali, teatrali, artistiche, formative, educative, musicali e sportive da tenersi nei locali di cui al punto precedente;
- la messa a disposizione delle proprie competenze specifiche e della propria opera di volontariato per effettuare interventi migliorativi dei locali delle scuole di tempo in tempo aderenti.
- l'elaborazione e organizzazione di progetti, iniziative e servizi culturali e formativi sui temi inerenti le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.
- la promozione e pubblicizzazione di iniziative di dialogo e collaborazione fra le varie componenti della scuola, e con la comunità dei rioni San Saba e Testaccio;
- corsi e attività formative integrative rivolte agli alunni o ai genitori degli alunni della Scuola, incluse quelle previste nei PTOF;
- corsi e attività formative rivolte alla comunità territoriale in orario extrascolastico;
- attività interculturali e di educazione civica e ambientale;
- attività a carattere socio-educativo, rivolte a fasce di utenza disagiate o portatrici di bisogni specifici e finanziate con fondi a disposizione del Municipio;
- attività ricreative e formative estive (per il periodo estivo 2020) e/o nei periodi di interruzione dell'attività didattica;
- iniziative ed eventi socio-culturali rivolti alla cittadinanza.

Art. 6

Adesione all'Associazione

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

Possono divenire associati tutte le persone, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, religione e credo politico, che siano genitori degli alunni, ovvero genitori degli ex alunni, ovvero ancora ex alunni delle Scuole materne, primarie e secondarie di primo grado dei Rioni San Saba e Testaccio e intendano condividere le finalità dell'associazione e si impegnino a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti d'attuazione.

Gli associati si distinguono in:

-FONDATORI, intendendosi per tali coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e sottoscrivono il presente Statuto. Ad essi spetta il diritto di costituire gli organismi indispensabili al funzionamento dell'associazione stessa per i primi due anni.

-ORDINARI, intendendosi per tali coloro la cui adesione è richiesta e deliberata successivamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Art. 7

Ammissione degli associati

Per l'ammissione all'Associazione, in qualità di Associato ordinario, occorre presentare una domanda in carta semplice al Consiglio Direttivo, completa dei dati anagrafici e dei recapiti del richiedente.

La domanda viene valutata dal Consiglio Direttivo, che ne delibera l'esito, comunicandolo al richiedente a mezzo posta elettronica.

La decisione del Consiglio Direttivo - che deve essere motivata in caso di rifiuto - è insindacabile.

Art. 8

Diritti ed obblighi degli associati

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle attività sociali ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo con riguardo alle cariche dell'Associazione.

Ciascun associato è tenuto a versare il contributo associativo annuale il cui ammontare sarà proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall'Assemblea degli associati. La quota associativa dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati e per gli anni successivi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui la quota si riferisce.

I soci che si iscrivono per la prima volta a partire dal 1° settembre versano la quota per l'anno di riferimento in misura ridotta del 50%.

La qualità di associato, che non è trasmissibile né per atto tra vivi, né mortis causa, si perde per morte, per recesso, per esclusione.

Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato non appena quest'ultimo lo riceve. Il socio che recede ha comunque l'obbligo di versamento delle quote associative dell'anno in corso e di quelle arretrate.

Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, gli associati che:

- a) risultino essere in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
- b) svolgano attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti o alle delibere assembleari o consiliari.

Gli associati che intendano dimettersi dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno o saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota associativa.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione, se comprovate da idonea documentazione.

Art. 10

Assemblea degli associati

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da un associato eletto dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni, nominare un segretario scegliendolo tra i presenti.

L'Assemblea vota per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto e, in questo caso, il Presidente provvederà alla nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Art. 11

Assemblea ordinaria

È di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- b) approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- d) eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per quelli di prima nomina;
- e) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- f) deliberare su eventuali regolamenti interni;
- g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale riservate alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea, in seduta ordinaria, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno dieci associati.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza degli associati iscritti al libro associati;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti.

Art. 12

Assemblea straordinaria

È di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta dagli associati che rappresentino non meno dei due terzi degli stessi nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 13

Validità dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è valida:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 14

Svolgimento dei lavori dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'assemblea viene redatto, da un Segretario nominato da colui che presiede l'Assemblea, un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15

Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

È composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea degli associati fra i soli genitori degli alunni frequentanti le scuole, fatta eccezione per il Consiglio Direttivo di prima nomina composto da sette membri. In caso di parità dei membri del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente vale doppio.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più membri, essi vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo, purché la maggioranza resti sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. La nomina viene sottoposta a ratifica della prima Assemblea utile. Se per qualsiasi causa viene a mancare la maggioranza dei membri, decade l'intero Consiglio Direttivo. In questo caso, i membri ancora in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16

Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta tramite affissione nella bacheca dell'associazione o attraverso posta elettronica.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Attribuzioni al Consiglio direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione degli associati;
- d) convocare l'Assemblea degli associati;
- e) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- i) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- l) redigere il rendiconto di gestione annuale e cura la trasmissione all'Assemblea generale degli associati per l'approvazione;
- m) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- n) deliberare sull'esclusione degli associati;
- o) redigere, eventualmente, il regolamento interno.

e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente svolge l'attività ordinaria dell'Associazione secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in ordine all'attività eseguita e cura la tenuta dei libri dell'Associazione.

Art. 19

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, lo sostituisce.

Art. 20

Fondo di costituzione e patrimonio sociale

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi.

Art. 21

Proventi e entrate

I proventi della Associazione sono costituiti da:

- quote associative
- eventuali contributi o elargizioni effettuate dagli associati o da terzi
- entrate derivanti da organizzazione di attività dell'Associazione
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione

Alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

In ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 22

Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo.

L'esercizio dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il fondo comune è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio sociale verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazioni del Tesoriere, il bilancio consuntivo che rappresenti il rendiconto economico patrimoniale e finanziario e quello preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere approvati dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

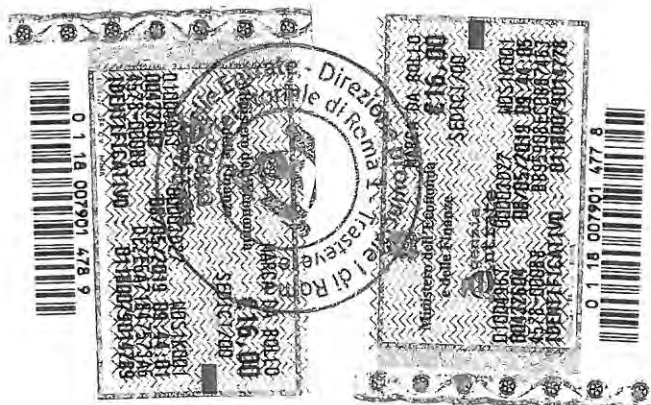
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24

Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Roma, 2 Maggio 2019



Raffaella...
Stefano...
Maria...
Stefano...
Stefano...
Francesca...
...